RIFORMA CONTABILE - D.LGS. 139/2015

LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/2015, BREVI CENNI DEL CONCETTO DI COSTO AMMORTIZZATO E LE REGOLE DI TRANSIZIONE (*FIRST TIME ADOPTION*)

Prof. Alberto Dello Strologo

CONTESTO DI RIFERIMENTO

OBIETTIVO COMUNITARIO PER I BILANCI CONVERGENZA VERSO STANDARD INTERNAZIONALI

INFORMATIVA TRASPARENTE

In tale contesto si inserisce

D.Lgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. "decreto bilanci") in attuazione della Direttiva 2013/34/UE

OBIETTIVO:

migliorare la portata informativa del bilancio e avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi e del carico normativo che regola la redazione del bilancio.



EFFETTI:

- 1) modifiche al codice civile
- 2) aggiornamento OIC (in parte da concludere)

ITER NORMATIVO

Giugno 2013

- Pubblicazione della Direttiva 2013/34/EU in materia di bilanci d'esercizio e bilanci consolidati che abroga le precedenti Direttive in tema di bilanci (obbligo di recepimento per gli Stati membri entro il 2015.

Agosto 2015

- D.Lgs. n. 139 del 18 agosto del 2015 di recepimento della Direttiva 34 (apporta modifiche al Codice Civile in materia di bilancio d'ex e consolidato) con entrata in vigore l'1/1/2016.

Nel corso del 2016

- L'OIC ha provveduto all'aggiornamento di gran parte degli standard nazionali.

Novembre 2016

- Pubblicazione sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (come indicato dal comunicato del MISE pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10.1.2017) la nuova tassonomia 2016-11-14 dedicata alla codifica XBRL dei conti annuali e consolidati.

DETTAGLIO DEI PRINCIPI CONTABILI OGGETTO DI MODIFICA E NON

•OIC 9 «Syalutazione per perdite durevole delle immobilizzaz	ioni
•OIC 9 «Svalutazione per perdite durevole delle immobilizzaz immateriali e materiali»	•OIC 20 «Titoli di debito»
•OIC 10 «Il rendiconto finanziario»	•OIC 21 «Partecipazioni»
•OIC 12 «Composizione e schemi del bilancio d'esercizio»	•OIC 23 «Lavori in corso su ordinazione»
•OIC 13 «Le rimanenze»	•OIC 24 «Immobilizzazioni immateriali»
•OIC 14 «Le disponibilità liquide»	•OIC 25 «Imposte sul reddito»
•OIC 15 «Crediti»	•OIC 26 «Operazioni, attività e passività in valuta estera»
•OIC 16 «Immobilizzazioni materiali »	•OIC 28 «Patrimonio netto»
•OIC 17 «Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto»	 OIC 29 «Cambiamenti di principi contabili, cambiamento di stin contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusu dell'esercizio»
•OIC 18 «Ratei e risconti»	•OIC 31 «Fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto»
•OIC 19 «Debiti»	•OIC 32 «Strumenti finanziari derivati»
PRINCIPI CONT	TABILI NON RIVISTI
•OIC 11 «Bilancio d'esercizio finalità e postulati»	•OIC 6 «Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio »
•OIC 30 «Bilanci intermedi»	•OIC 5 «Bilanci di liquidazione»
•OIC 8 «Le quote di emissione di gas ad effetto serra»	•OIC 4 «Fusione e scissione»
•OIC 7 «I certificati verdi»	•OIC 2 «Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specificaffare»
PRINCIPI CON	TABILI ABROGATI
•OIC 22 «Conti d'ordine»	•OIC 3 «Le informazioni sugli strumenti finanziari da include nella Nota Integrativa e nella relazione sulla gestione»

SINTESI DEI PRINCIPALI CAMBIAMENTI Un quadro sinottico delle novità introdotte

Sebbene il decreto non contenga alcuna disposizione fiscale, si dovrà tenere presente degli effetti delle modifiche sia ai fini IRES che IRAP.

Introduzione di parametri soglia che individuano diversi impresa/diverse di tipi bilancio tipologie (semplificazioni per le Microimprese)

Incremento delle soalie quantitative al disotto delle è obbligatorio auali non redigere il bilancio obbliao consolidato. con esteso a tutti gli enti di interesse pubblico.

Modifiche ad alcuni criteri contabilizzazione rappresentazione.

> Introduzione del Rendiconto Finanziario tra i documenti obbligatori Bilancio di (modificato art. 2423 introdotto nuovo art. 2425ter).

Postulati di bilancio

Strumenti finanziari

Introduzione principio della rilevanza (art. 2423 c.c.)

Revisione principio di prevalenza della sostanza sulla forma: si elimina il concetto di «funzione economica», per lasciare spazio al concetto di «sostanza dell'operazione o del contratto».

> Modifica della rilevazione contabilità. introduzione dell'hedae *accountina* e della misurazione al **Fair** Value e del Costo ammortizzato.

D.LGS. «Novità **Bilanci**»

Imm.ni immateriali e finanziarie

Eliminazione dallo SP dei costi di pubblicità costi ricerca Modifica tempo massimo di ammortamento dell'Avviamento (da 5 a 10 anni).

Modifiche al trattamento delle Proprie Azioni delle Partecipazioni ad Equity.

Rendiconto **Finanziario**

Aspetti

fiscali

Tre tipologie di

Bilancio

Bilancio

Consolidato

Informativa di Bilancio e Schemi

Prof. Alberto Dello Strologo

Aggiornamento dello schema di SP e CE:

- Eliminati i conti d'ordine in calce allo SP. mantenendone la disclosure in Nota Integrativa, arricchita nei contenuti e rinnovata nelle informazioni
- Eliminate le voci destinate alle partite straordinarie. 5

LE NOVITA' DI CARATTERE GENERALE

Individuazione
di tre
tipologie di
impresa e
previsione di
tre diverse
forme di
bilancio con
variazione
degli schemi
di bilancio

D.LGS 139/2015

Introduzione dei seguenti principi di redazione:

- RILEVANZA
- SOSTANZA ECONOMICA

Individuazione di tre tipologie di impresa e previsione di tre diverse forme di bilancio con variazione degli schemi di bilancio

TIPOLOGIA DI IMPRESA	TIPOLOGIA DI BILANCIO	TOTALE <u>ATTIVO</u>	RICAVI NETTI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	<u>DIPENDENTI</u> OCCUPATI IN MEDIA
MICRO IMPRESA	MICRO (ex art. 2435 ter C.C.)	175.000	350.000	5
PICCOLE*	ABBREVIATO (ex art. 2435 bis C.C.)	4.400.000	8.800.000	50
MEDIE E GRANDI	ORDINARIO (ex art. 2423 C.C.)	> 4.400.000	> 8.800.000	> 50

Rientrano in tali categorie le società che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi non abbiano superato due di tali limiti.

TIPOLOGIA DI BILANCIO	SCHEMI DI BILANCIO	RENDICONTO FINANZIARIO	NOTA INTEGRATIVA	RELAZIONE SULLA GESTIONE	COSTO AMMORTIZZATO	FAIR VALUE DERIVATI
ORDINARIO	✓ □	→ □	✓ []	✓ □	→ □	✓ 🗆
ABBREVIATO	Abbreviati	NO	✓ Abbreviata	NO	✔ Facoltativo	✓ □
MICRO	Abbreviati	NO	NO	NO	✔ Facoltativo	NO

^{*}Purchè non abbiamo emesso titoli negoziati in mercati regolamentati

I NUOVI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO INTRODOTTI DALLA RIFORMA

Tema

Precedente impostazione

Nuova impostazione

Principio della rilevanza

La disciplina del **c.c. non** menziona espressamente un principio generale di rilevanza, declinandolo però in termini applicativi per alcune fattispecie.

Solo l'OIC 11 affermava che in bilancio bisogna esporre le informazioni significative e rilevanti.

Modificato l'art. 2423, 4° co., c.c.: «Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera è corretta».

Principio della sostanza

La valutazione delle voci deve essere fatta sulla base della **«funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo»** (art. 2423-*bis*, 1° co., c.c..)

La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata «tenendo conto della **sostanza dell'operazione o del contratto».**

- 1) NON SI TRATTA DI CONCETTI NUOVI (in particolare già nell'OIC 11)
- 2) MANCA UNA DEFINIZIONE PRECIPUA NON ESSENDO STATO AGGIORNATO L'OIC 11

I NUOVI PRINCIPI DI REDAZIONE: LA RILEVANZA

PROBLEMA PRATICO: COSA È RILEVANTE?

NELLA DISCIPLINA INTERNAZIONALE: l'informazione è rilevante se la sua omissione, o la sua errata presentazione, può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori.

NELLA DISCIPLINA NAZIONALE: manca una definizione precipua non essendo stato aggiornato l'OIC 11, ma è stata fornita una declinazione pratica, con riferimento ad alcune fattispecie significative del principio.

CASI DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RILEVANZA			
OIC 13	Determinazione del costo delle rimanenze con i metodi dei costi standard, del prezzo al dettaglio o del valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo.		
OIC 15 e 19	Non applicazione del costo ammortizzato per i crediti e i debiti a breve termine e non attualizzazione di quelli con tasso d'interesse contrattuale non significativamente diverso da quello di mercato.		
OIC 16	Iscrizione ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali rinnovate costantemente; utilizzo, per i cespiti acquisiti nel corso dell'anno, della metà dell'aliquota normale d'ammortamento.		
OIC 20	Non applicazione del costo ammortizzato ai titoli immobilizzati con costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e a scadenza irrilevanti o per quelli non immobilizzati detenuti per meno di 12 mesi.		

I NUOVI PRINCIPI DI REDAZIONE: LA SOSTANZA

DEFINIZIONE OIC 11: Affinché il bilancio possa essere utile per i suoi utilizzatori e fornire la rappresentazione in modo veritiero e corretto degli eventi di gestione si rende necessario determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi e non solo i suoi aspetti formali. La sostanza rappresenta l'essenza economica dell'evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso.

 \acute{E} stata fornita una declinazione pratica - con riferimento ad alcune fattispecie significative - del principio.

CASI DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOSTANZA ECONOMICA				
OIC 13 E 16	Iscrizione inziale del bene nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici (solitamente, quando viene trasferito il diritto di proprietà).			
OIC 15 e 19	Le previsioni sulla rilevazione della differenza, nel caso di crediti o di debiti finanziari, tra liquidità erogata e valore attuale dei flussi finanziari futuri nonché quelle sulla rilevazione iniziale dei debiti e crediti legati al trasferimento di beni per il passaggio dei loro rischi e benefici.			
OIC 32	L'applicazione, in via analogica, delle stesse regole di separazione dettate per i derivati incorporati in altri strumenti finanziari anche qualora i contratti primari non abbiano natura finanziaria.			

NULLA E' CAMBIATO RISPETTO ALLA CONTABILIZZAZIONE DEL LEASING, CHE È SEMPRE STATO IL CASO DI RIFERIMENTO IN ITALIA DELLA PREVALENZA DELLA FORMA SULLA SOSTANZA ECONOMICA.

IL COSTO AMMORTIZZATO: DEFINIZIONE GENERALE

COSTI AMMORTIZZATO

A COSA SI APPLICA?

Art. 2426 c.c.: "le immobilizzazioni rappresentate da <u>titoli</u> sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile" e "i <u>crediti e i debiti</u> sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo".

DI COSA SI TRATTA?

L'art. 2426 rinvia alla definizione fornita dai principi contabili internazionali.

Lo IAS 39 definisce il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria come "il valore a cui è stata misurata al momento della <u>rilevazione iniziale</u> l'attività o la passività finanziaria <u>al netto dei rimborsi di capitale</u>, <u>aumentato o diminuito dall'ammortamento</u> complessivo utilizzando <u>il criterio dell'interesse effettivo</u> su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità".

La nozione in parola viene ripresa integralmente dall'OIC 15 – Crediti, OIC 19 Debiti e dall'OIC 20 Titoli di debito.

BREVI CENNI SUL COSTO AMMORTIZZATO PER CREDITI (OIC 15) e DEBITI (OIC 19)

CREDITI E DEBITI A M/L TERMINE

SE TASSO CONTRATTUALE

TASSO DI INTERESSE DI MERCATO

VALORE DI ISCRIZIONE: Valore nominale

+/- premi/sconti/abbuoni

+/- costi di transazione

(RILEVAZIONE IN ASSENZA DI ATTUALIZZAZIONE)

SE TASSO CONTRATTUALE

TASSO DI INTERESSE DI MERCATO

VALORE DI ISCRIZIONE: Valore attuale flussi al tasso di mercato

+/- costi di transazione

(RILEVAZIONE IN PRESENZA DI ATTUALIZZAZIONE)

In ogni caso, i costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito o debito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi o passivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata attesa del credito/debito.

IL CRITERIO DELL'INTERESSE EFFETTIVO E IL TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO

Il *criterio dell'interesse effettivo* è un metodo di calcolo del costo ammortizzato e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo.

Il *tasso di interesse effettivo* è il tasso interno di rendimento (TIR), costante lungo la durata del credito/debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito/debito e il suo valore di rilevazione iniziale.

- **IN ASSENZA DI ATTUALIZZAZIONE:** è calcolato al momento della rilevazione iniziale ed e poi utilizzato per la sua valutazione successiva considerando tutti i termini contrattuali, incluse le scadenze previste di incasso e di pagamento;
- IN PRESENZA DI ATTUALIZZAZIONE: dopo aver calcolato il valore di rilevazione iniziale a seguito dell'attualizzazione, si calcola il tasso di interesse effettivo. In assenza di costi di transazione il tasso di interesse effettivo è pari al tasso di mercato. Se il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale successivamente si discosta dai tassi di mercato, esso non deve essere aggiornato.

FOCUS: RILEVAZIONE IN PRESENZA DI ATTUALIZZAZIONE

- Nella valutazione dei crediti/debiti occorre tenere conto del fattore temporale.
- ➤ Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con il tasso di interesse di mercato.
- ➤ Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito), ma non considera i costi di transazione.
- ➤ Il *tasso di interesse di mercato* è il tasso che sarebbe stato applicato se **due parti indipendenti** avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame.
- > Se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è significativamente **diverso** dal tasso di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per **attualizzare** i flussi finanziari futuri derivanti dal credito.
- ➤ Il valore di rilevazione iniziale del credito/debito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri +/- gli eventuali **costi di transazione**.
- Se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significative, il tasso desumibile dalle condizioni **contrattuali** dell'operazione può essere approssimato dal tasso di **interesse nominale**.

VALUTAZIONE SUCCESSIVA

- Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei crediti/debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.
- ➤ Il procedimento è il seguente:
 - determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito/debito;
 - aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del credito/debito;
 - sottrarre gli incassi/pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
 - (per i crediti) sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti.
- ➤ Il tasso di interesse effettivo determinato inizialmente non deve essere ricalcolato ad eccezione di quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato (es. Euribor a 3 mesi + spread).
- Non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono legate a parametri di mercato (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell'8% dal terzo anno in poi).

ESEMPIO 1: FINANZIAMENTO ATTIVO SENZA ATTUALIZZAZIONE (1/4)

Assunzioni

- ➤ Valore nominale del finanziamento = €1.000
- ➤ Costi di transazione = \in 15.
- > Tasso di interesse nominale 2% annuo
- ➤ Interessi attivi incassati posticipatamente al 31/12
- Durata 5 anni
- ➤ Il rimborso del capitale alla scadenza del quinto anno.
- Il finanziamento è concesso a condizioni di mercato.

ESEMPIO 1: FINANZIAMENTO ATTIVO SENZA ATTUALIZZAZIONE

(SEGUE 2/4)

Calcoli

- > Tasso di interesse effettivo:
 - è il tasso interno di rendimento che attualizza i flussi di cassa futuri
 al valore iniziale del credito (€1.015)
 - ➤ è l'incognita della seguente equazione:

$$1.015 = 20/(1+x) + 20/(1+x)^2 + 20/(1+x)^3 + 20/(1+x)^4 + 1020/(1+x)^5$$

➤ Il tasso di interesse effettivo è pari a 1,6847%

ESEMPIO 1: FINANZIAMENTO ATTIVO SENZA ATTUALIZZAZIONE (SEGUE 3/4)

Moviment	tazione	del	credito

Esercizio	Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio	Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 1,6847%	С	d = a + b + c
20X0	1.015,00	17,10	(20,00)	1.012,10
20X1	1.012,10	17,05	(20,00)	1.009,15
20X2	1.009,15	17,00	(20,00)	1.006,15
20X3	1.006,15	16,95	(20,00)	1.003,10
20X4	1.003,10	16,90	(1.020,00)	0,00

ESEMPIO 1: FINANZIAMENTO ATTIVO SENZA ATTUALIZZAZIONE (SEGUE 4/4)

Rilevazione in contabilità

	01.01.20X0	Dare	Avere	
Rilevazione iniziale del finanziamento attivo				
B) III) 2)	Immobilizzazioni finanziarie - crediti	1.015		
D) 7)	Debiti verso fornitori (per costi di transazione)		15	
C) IV)	Disponibilità liquide		1.000	

ESEMPIO 2: FINANZIAMENTO ATTIVO CON ATTUALIZZAZIONE (1/4)

Assunzioni

- La controllante finanzia la controllata al fine di rafforzarne il patrimonio
- ➤ Valore nominale del finanziamento = €1.000
- ➤ Costi di transazione = €15.
- Tasso di interesse nominale = 2%
- > Tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali = 2%
- ➤ Interessi attivi incassati posticipatamente al 31/12
- Durata 5 anni
- > Il rimborso del capitale alla scadenza del quinto anno.
- Tasso di interesse di mercato 4%.

ESEMPIO 2: FINANZIAMENTO ATTIVO CON ATTUALIZZAZIONE (2/4)

Calcoli

- ► Il valore attuale dei flussi finanziari futuri è il seguente: $20/(1,04)^{1} + 20/(1,04)^{2} + 20/(1,04)^{3} + 20/(1,04)^{4} + 1.020/(1,04)^{5} = 910.97$
- \triangleright Il valore iniziale del credito è pari a 925,97 = 910,97+15
- Il tasso di interesse effettivo:
 - > è pari a 3,6464%
 - > ed è l'incognita di questa equazione

$$925,97 = 20/(1+x)^1 + 20/(1+x)^2 + 20/(1+x)^3 + 20/(1+x)^4 + 1.020/(1+x)^5$$

ESEMPIO 2: FINANZIAMENTO ATTIVO CON ATTUALIZZAZIONE (3/4)


Esercizio	Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio	Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	а	$b = a \times 3,6464\%$	С	d = a + b + c
20X0	925,97	33,76	(20,00)	939,73
20X1	939,73	34,27	(20,00)	954,00
20X2	954,00	34,79	(20,00)	968,79
20X3	968,79	35,33	(20,00)	984,12
20X4	984,12	35,88	(1.020,00)	0,00

ESEMPIO 2: FINANZIAMENTO ATTIVO CON ATTUALIZZAZIONE (4/4)

Rilevazione in contabilità

	01.01.20X0	Dare	Avere		
Rilevazio	Rilevazione iniziale del finanziamento				
B) III) 2) a)	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate	925,97			
B) III) 1) a)	Partecipazioni in imprese controllate	89,03			
D) 7)	Debiti verso fornitori (per costi di transazione)		15,00		
C) IV)	Disponibilità liquide		1.000,00		

COSTO AMMORTIZZATO: E' SEMPRE OBBLIGATORIO?



PRIMA ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI: RIFERIMENTO OIC 29

Il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella Nota Integrativa degli eventi che riguardano:

- Cambiamenti di principi contabili;
- Cambiamenti di stime contabili;
- Correzione di errori;
- Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

SUI CAMBIAMENTI DEI PRINCIPI CONTABILI

OIC 29:

Si ha applicazione prospettica quando il nuovo principio viene applicato solo a eventi e operazioni a partire dall'esercizio in cui interviene il cambiamento. Gli eventi e le operazioni rilevati in esercizi precedenti continuano ad essere riflessi in bilancio in conformità al precedente principio.

Si ha applicazione retrospettica quando il nuovo principio contabile è applicato anche a fatti ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti quello in cui interviene il cambiamento, cioè come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato.

SUI CAMBIAMENTI DEI PRINCIPI CONTABILI (SEGUE)

Al riguardo, l'OIC 29 individua due tipologie di "cambiamento di principio contabile":

- CAMBIAMENTI OBBLIGATORI di principi contabili: sono richiesti da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili;
- CAMBIAMENTI VOLONTARI di principi contabili: adottati autonomamente dal redattore del bilancio nell'ambito della propria responsabilità e discrezionalità per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società.

I cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili.

In assenza di specifiche disposizioni transitorie, i cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati come previsto dall'OIC 29, cioè RETROATTIVAMENTE.

PRIMA ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI: RIFERIMENTO OIC 29 (SEGUE)

Pertanto, in assenza di indicazione contraria all'interno del principio, i cambiamenti obbligatori si applicano retrospetticamente. In dettaglio:

OIC	Applicazione	OIC	Applicazione
OIC 10 Rendiconto Finanziario	Retrospettica	OIC 24 Immobilizzazioni immateriali	Retrospettica per quanto riguarda costi di pubblicità e di ricerca
OIC 12 Composizione e schemi di bilancio	Retrospettica	OIC 32 Derivati	Prospettica (facoltà) per operazioni di copertura preesistenti e derivati incorporati preesistenti
OIC 13 Rimanenze	Prospettica (facoltà)	OIC 9 Perdite durevoli	Propsettica (facoltà)
OIC 14 Disponibilità liquide	IProspettica	OIC 18 Ratei e risconti	Propsettica (facoltà)
OIC 15- 19 e 20 Crediti debiti e titoli immobilizzati	IProspettica (facoltà)	OIC 23 Lavori in corso si ordinazione	Propsettica (facoltà)
OIC 16 Immobilizzazioni materiali	Prospettica (facoltà)	OIC 25 Imposte sul reddito	Propsettica (facoltà)
OIC 17 Bilancio consolidato	Itrattamento delle differenze da	OIC 31 Fondi per rischi ed oneri	Propsettica (facoltà)
OIC 21 Partecipazioni	Retrospettica per quanto riguarda trattamento azioni proprie e dividendi contabilizzati per competenza		

PRIMA ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI: RIFERIMENTO OIC 29 (SEGUE)

- Applicazione retroattiva.
- Effetto del cambiamento a rettifica del patrimonio netto di apertura.
- Rideterminazione dell'effetto anche ai fini comparativi.
- Se non fattibile o eccessivamente oneroso, è possibile non rettificare i dati comparativi.
- Se infattibile/troppo oneroso determinare l'effetto cumulato pregresso: applicazione prospettica dalla prima data in cui ciò è fattibile.

OIC 15 E 19: POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE PROSPETTICA

ART. 12 del d.lgs. 139 del 2015: «Le modificazioni previste (...) all'articolo 2426, comma 1, numeri 1) [COSTO AMMORTIZZATO TITOLI], 6) [AVVIAMENTO] e 8) [COSTO AMMORTIZZATO E ATTUALIZZAZIONE PER CREDITI E DEBITI], del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

OIC 15

E

OIC 19

- > Si applicheranno ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
- ➤ Il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti/debiti possono non essere applicati ai crediti/debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015.
- Una società può quindi applicare il costo ammortizzato e l'attualizzazione solo ai crediti/debiti sorti nel 2016
- > Se si esercita tale facoltà occorre farne menzione in NI.
- > Se non si esercita tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione devono essere applicati a tutti i crediti/debiti retroattivamente.

OIC 15 E 19: IN CASO DI APPLICAZIONE RETROSPETTICA

In caso di applicazione retrospettica:

Contabilizzazione

- ➤ Gli effetti del cambiamento sono contabilizzati sul saldo d'apertura del PN dell'esercizio in corso (Il D.Lgs 139/15 ha eliminato la sezione straordinaria del CE).
- > Solitamente la rettifica è rilevata negli utili (perdite) portati a nuovo.

Rettifica dei dati comparativi

- > Ai soli fini comparativi, la società deve rettificare:
 - > il saldo d'apertura del PN dell'esercizio precedente e
 - > i dati comparativi dell'esercizio precedente come se il nuovo PC fosse sempre stato applicato.

CONTATTO

Prof. Alberto Dello Strologo

Docente di Economia Aziendale nell'Università di Roma «La Sapienza»

Docente di Crisi e Risanamento d'Impresa nell'Università Europea di Roma

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Piazza Istria, 2

00198 Roma

Tel. 06.86391965

a.dellostrologo@studiodellostrologo.it